



**CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA**  
Provincia di Padova

**ACCORDO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
COMUNALI CON CONTESTUALE COMODATO D'USO DEGLI IMMOBILI**

L'anno duemila..... addì ..... del mese di ..... in Piazzola sul Brenta (PD) e precisamente nella  
Residenza Comunale sita in Viale S. Camerini, n. 3

Tra il

- dott. Paolo Fortin , nato a Padova il 16.06.1965, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore  
Servizi alla Persona, la/il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta,  
domiciliato presso la Sede Municipale, Viale S. Camerini, n. 3, (C.F. 80009670284 Partita IVA  
00962850285) a fronte di quanto previsto dall'art. 107 comma 3 lett. c) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267  
del 18.08.2000, nel presente atto denominato semplicemente Comune

e

- Sig. .... nata/o a ..... la/il ..... quale interviene nel presente atto in qualità di  
legale rappresentante pro-tempore della ..... con sede legale in Piazzola sul Brenta Via  
....., n. Codice Fiscale/ P. Iva di seguito nel presente atto denominato semplicemente  
Comodatario;

**PREMESSO**

- che la L.R. n. 8/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva” riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico dei cittadini, di crescita civile e culturale del singolo e di una comunità, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale;
- che gli artt. 24 e segg della legge regionale citata, in attuazione dell'art. 90 comma 25 della L. n. 289 /2002, disciplinano le modalità di affidamenti a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti territoriali;
- che l'art. 55 del Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) dispone:
  - In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
  - La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2;
- che il Comune di Piazzola sul Brenta intende sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono in forma associata al perseguimento del bene comune attraverso lo svolgimento

di attività di interesse generale, applicando, attraverso l'esplicito richiamo all'articolo 118 della Costituzione, il principio di sussidiarietà orizzontale, secondo il quale "Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale";

- che la stessa giurisprudenza amministrativa ha definito il concetto di sussidiarietà orizzontale quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di carattere collettivo. La centralità e la rilevanza del principio di sussidiarietà non disconoscono tuttavia la preliminare necessità di collegamento tra l'esercizio della funzione e la concreta facoltà di realizzare l'attività sia in termini strutturali che in termini economici. Lo sport quindi, quale forma di aggregazione sociale, quale strumento di prevenzione di malattie cardiovascolari, quale antidoto al problema dell'obesità, ed in fine quale anestetico avverso dipendenze di vario genere (giochi di azzardo, abuso di alcolici e droghe in genere) deve essere tenuto in grande considerazione; ed in grande considerazione devono essere tenute altresì le associazioni che si pongono come obiettivo quello della pratica sportiva;
- che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio Comunale deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l'azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell'Ente Locale, se esistenti;
- che il Comune di Piazzola sul Brenta ha nella sua disponibilità gli impianti sportivi:
  - A. n. 5 Palestre;
  - B. n. 5 Campi da Gioco
- che con DGC n...../2021 viene dato mandato al Responsabile Area Affari generali e Servizi socio-Culturali di procedere affidamento in Comodato d'uso degli impianti in oggetto previo pubblicazione di Avviso pubblico, rivolto alle associazioni sportive individuate dalla richiamata L.R. n.8/2015;
- dato atto che all'esito della procedura di cui sopra è risultato comodatario l'associazione/società sportiva sopra indicata, come da determinazione dirigenziale n. ..../2021;

## **Parte I - PALESTRE COMUNALI**

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Piazzola sul Brenta affida in Comodato d'uso alla Associazione/Società....., i seguenti impianti sportivi, in orario extrascolastico, la cui esatta composizione si può evincere negli allegati alla presente convenzione denominati "Pianta palestre" e sono riassunti come segue:

#### **B1 Palestre:**

- Palestra plesso scolastico "Camerini" ubicata in Via Dei Contarini, 33 e annesse pertinenze
- Palestra "Tremignon" ubicata in Via Paolo Borsellino, 25 e annesse pertinenze;
- Palestra "Presina" ubicata in Via Montessori, 1 e annesse pertinenze;
- Palestra "Piazzola capoluogo" ubicata in Via XX Settembre, 4 e annesse pertinenze.

Potrà inoltre essere affidata la palestra dell'I.I.S. Rolando da Piazzola, in accordo con la Provincia di Padova, proprietaria dell'immobile.

### **Art. 2 – UTENZE**

Il Comune di Piazzola sul Brenta provvederà al pagamento delle utenze – acquedotto, gestione calore, elettricità – delle palestre L'intestazione delle utenze continuerà ad essere in capo al Comune.

### **ART. 3 – CORRISPETTIVO**

il Comodatario dovrà gestire la riscossione del corrispettivo derivante dall'incasso delle tariffe d'uso delle palestre come determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Il Comodatario dovrà versare alle casse comunali per le spese per le utenze € 9.000,00 Il canone dovrà essere versato in due rate di 50% scadenti al 31 marzo e al 31 ottobre di ciascun anno solare compreso nel periodo di durata della concessione (e della sua eventuale proroga).

Il Comodatario potrà attivarsi per eventuali introiti derivanti da entrate quali pubblicità, punti ristoro, sponsorizzazioni, ecc., che saranno incassati direttamente dal Comodatario e che rimarranno di sua esclusiva competenza.

I costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenza sono valutati pari a € 0,00(zero) in quanto è stato redatto un piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza.

#### ART. 4 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Il Comune è proprietario degli immobili e delle loro pertinenze oggetto della presente convenzione.

Il Comodatario, relativamente al suo uso e quindi con l'esclusione dell'uso fatto dall'istituto scolastico:

- a) potrà utilizzare gli impianti in affidamento e le attrezzature relative unicamente secondo la loro specifica destinazione e in orario extrascolastico;
- b) è direttamente responsabile nei confronti del Comune per ogni eventuale danno o per il deperimento delle strutture e delle attrezzature, salvo il normale deperimento d'uso e i danni derivanti da causa di forza maggiore;
- c) è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione degli impianti;
- d) deve osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune;
- e) deve provvedere alla pulizia degli spazi in uso giornalmente o comunque prima dell'uso scolastico degli stessi;
- f) gestisce in esclusiva l'eventuale pubblicità commerciale all'interno e all'esterno degli impianti. Ai fini dello sfruttamento pubblicitario delle palestre il Comodatario dovrà adeguarsi alla disciplina stabilita dai regolamenti comunali vigenti in materia di applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi e dalla pubblicità confluiranno direttamente nel bilancio del Comodatario e verranno utilizzate a copertura dei costi di gestione ad esclusione della tassa di pubblicità che va versata al Comune. Relativamente ai tabelloni adibiti alla pubblicità, il Comune potrà affiggere, gratuitamente, pubblicità relativa a manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
- g) deve altresì osservare e far rispettare, all'interno degli impianti, il limite massimo di persone ammissibili;
- h) dare comunicazione al SUAP e alla Polizia Locale, con congruo anticipo (minimo 30 giorni dall'evento), di tutte le manifestazioni straordinarie (sono straordinarie tutte le manifestazioni non previste nel calendario delle attività), nonché di eventi sportivi di rilevante importanza o che possano creare situazioni di criticità ai fini della pubblica sicurezza, che verranno tenute all'interno degli impianti;
- i) assicurare l'apertura e la chiusura degli impianti e lo sgombero da eventuali attrezzature o materiali aggiunti al termine di ogni giornata e/o manifestazione al fine di rendere fruibili le palestre per le attività scolastiche;
- j) mantenere in efficienza gli impianti, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi;
- k) rispondere delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc..
- l) è custode delle attrezzature elencate nel verbale di consegna degli impianti;

#### ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMODATARIO VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO-

Il Comodatario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Il personale impiegato dal Comodatario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.

Per le persone che collaborano a titolo di volontariato, il Comodatario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le

attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare, il Comodatario individuerà i nominativi dei responsabili delle strutture sportive oggetto del comodato e delle loro attrezzature nonché il responsabile del servizio prevenzione e protezione-sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) prima dell'avvio del servizio.

Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità degli impianti per il solo periodo d'uso da parte delle associazioni sportive.

Il Comodatario dovrà garantire l'immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.

Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque dipendente, volontario o operatore di qualsiasi altro genere, indicandone i motivi al Comodatario, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato con altro personale idoneo entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune.

Si esigerà il rigoroso rispetto da parte del personale del divieto di svolgere all'interno dei locali utilizzati per il servizio attività diverse da quelle oggetto del presente affidamento o altra attività autorizzata dal Comune. Il personale dovrà altresì astenersi dall'utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere eventualmente forniti dall'Amministrazione Comunale per fini diversi da quelli formanti oggetto del contratto e garantire l'osservanza del segreto professionale (D.Lgs. n. 196/2003).

Il Comodatario si impegna inoltre a garantire la presenza di propri operatori agli eventuali incontri indetti dall'Amministrazione Comunale in caso di problemi che dovessero insorgere nella conduzione del servizio.

#### ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per le manutenzioni ordinarie e straordinarie (ad esclusione delle spese per le pulizie) che saranno comunicate dall'Ufficio Tecnico sulla base degli investimenti pubblici che l'Amministrazione comunale intenderà operare presso le strutture sportive in questione.

#### ART. 7 – FACOLTA' DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllo e di indirizzo in ordine al perseguimento degli obiettivi del servizio, dei programmi di intervento e di verifica dei risultati conseguiti. Il Comodatario può presentare all'Amministrazione Comunale proposte per migliorare la qualità e la funzionalità del servizio.

Il Comune esercita il controllo e la sorveglianza e, senza obbligo di preavviso, può verificare lo stato d'uso degli impianti.

Il Comodatario, durante la vigenza del contratto, non può eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tale nuova situazione non dipenda da evidenti cause di forza maggiore.

#### ART. 8 – TARIFFE

Le tariffe d'uso degli impianti sportivi applicate a Enti, Società Sportive e privati cittadini sono quelle approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale e dovranno essere comunicate a tutte le associazioni che usufruiscono degli impianti.

Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi vengono riscossi dal Comodatario compresi gli incassi per le manifestazioni.

Il Comodatario ha il diritto di esclusiva per l'eventuale pubblicità commerciale all'interno e all'esterno degli impianti.

Si precisa che, ai fini dello sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi, il Comodatario dovrà adeguarsi alla disciplina stabilita dai Regolamenti comunali vigenti in materia di applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

## Parte II - CAMPI DA GIOCO

### ART. 9 - OGGETTO

Il Comune di Piazzola sul Brenta affida alla Associazione/Società....., che accetta, in comodato d'uso i seguenti impianti sportivi la cui esatta composizione si può evincere negli allegati alla presente convenzione denominati "Pianta Campi da Gioco" e sono riassunti come segue:

- Campo di calcio "Vaccarino" ubicato in Via A. De Gasperi n. 11 e annesse pertinenze;
- Campo di calcio "Piazzola capoluogo" ubicato in Via Dei Contarini n. 60 e annesse pertinenze
- Campo di calcio "Presina" ubicato in Via M. Montessori n. 3 e annesse pertinenze;
- Campo di rugby "Carturo" ubicato in Via Carturo n. 13 e annesse pertinenze;
- Campo di calcio "Tremignon" ubicato in Via Don G. Minzoni n. 4 e annesse pertinenze;

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature, sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Comodatario;

### Art. 10- UTENZE

Il Comodatario provvederà al pagamento delle utenze – acquedotto, gestione calore, elettricità e asporto rifiuti – dei campi da gioco. L'intestazione delle utenze verrà trasferita in capo al Comodatario di comune accordo con il Comune di Piazzola sul Brenta.

### ART. 11 – CORRISPETTIVO

#### A) Obblighi a carico del Comodatario

Il Comodatario dovrà gestire la riscossione del corrispettivo derivante dall'incasso delle tariffe d'uso dei campi da gioco come determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Lo stesso è tenuto a versare al Comune di Piazzola sul Brenta la somma di € 12.000,00 quale canone complessivo d'uso dei Campi da Gioco.

Il canone dovrà essere versato in due rate di 50% scadenti al 31 marzo e al 31 ottobre di ciascun anno solare compreso nel periodo di durata della concessione (e della sua eventuale proroga).

#### B) Obblighi a carico del Comune

il Comune di Piazzola sul Brenta riconoscerà al Comodatario un rimborso massimo di € 70.000,00 a parziale copertura dei costi sostenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per le utenze di energia elettrica, acqua e gas, asporto rifiuti, manutenzione ordinaria e altri servizi di gestione, relativi ad una intera annualità.

Il Comune corrisponderà al il Comodatario A.S.D. Piazzola Sportiva il rimborso sopra determinato con le seguenti scadenze:

€ 20.000,00 entro il 31 marzo di ogni anno

€ 20.000,00 entro il 30 giugno di ogni anno;

€ 15.000,00 entro il 30 novembre di ogni anno;

Il saldo di € 15.000,00 entro il 28 febbraio dell'anno successivo previa presentazione di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di erogare un rimborso aggiuntivo di € 10.000,00 qualora il progetto di miglioramento delle attrezzature impiantistiche superi la differenza tra € 70.000,00 e il costo delle utenze. Il progetto dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione stessa con riserva di valutare la percentuale di compartecipazione.

Il Comodatario potrà integrare i propri proventi da eventuali introiti derivanti da entrate quali pubblicità, punto ristoro, ecc., che saranno incassati direttamente e che rimarranno di sua esclusiva competenza.

I costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenza sono valutati pari a € 0,00(zero) in quanto è stato redatto un piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Il pagamento delle utenze dell'asporto rifiuti rimane a carico del Comodatario.

#### ART.12 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Il Comune è proprietario degli immobili e delle loro pertinenze oggetto della presente convenzione.

Il Comodatario, relativamente al suo uso:

- a) potrà utilizzare gli impianti in affidamento e le attrezzature relative unicamente secondo la loro specifica destinazione;
- b) è direttamente responsabile nei confronti del Comune per ogni eventuale danno o per il deperimento delle strutture e delle attrezzature, salvo il normale deperimento d'uso e i danni derivanti da causa di forza maggiore;
- c) è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione degli impianti;
- d) deve osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune;
- e) deve provvedere alla manutenzione ordinaria, compreso lo sfalcio dei campi, e alla pulizia degli spazi in uso giornalmente o comunque prima dell'uso degli stessi;
- f) gestisce in esclusiva l'eventuale pubblicità commerciale all'interno e all'esterno degli impianti. Ai fini dello sfruttamento pubblicitario dei campi da gioco il Comodatario dovrà adeguarsi alla disciplina stabilita dai regolamenti comunali vigenti in materia di applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi e dalla pubblicità confluiranno direttamente nel bilancio del Comodatario e verranno utilizzate a copertura dei costi di gestione ad esclusione della tassa di pubblicità che va versata al Comune. Relativamente ai tabelloni adibiti alla pubblicità, il Comune potrà affiggere, gratuitamente, pubblicità relativa a manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
- g) deve altresì osservare e far rispettare, all'interno degli impianti, il limite massimo di persone ammissibili;
- h) dare comunicazione al SUAP e alla Polizia Locale, con congruo anticipo (minimo 30 giorni dall'evento), di tutte le manifestazioni straordinarie (sono straordinarie tutte le manifestazioni non previste nel calendario delle attività), nonché di eventi sportivi di rilevante importanza o che possano creare situazioni di criticità ai fini della pubblica sicurezza, che verranno tenute all'interno degli impianti;
- i) assicurare l'apertura e la chiusura degli impianti e lo sgombero da eventuali attrezzature o materiali aggiunti al termine di ogni giornata e/o manifestazione;
- j) mantenere in efficienza gli impianti, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi;
- k) rispondere delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc..
- l) è custode delle attrezzature elencate nel verbale di consegna degli impianti

#### ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL COMODATARIO VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO-

Il Comodatario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Il personale impiegato dal Comodatario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.

Per le persone che collaborano a titolo di volontariato, il Comodatario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare, il Comodatario individuerà i nominativi dei responsabili delle strutture sportive oggetto del comodato e delle loro attrezzature nonché il responsabile del servizio prevenzione e protezione-sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) prima dell'avvio del servizio.

Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità degli impianti per il solo periodo d'uso da parte delle associazioni sportive.

Il Comodatario dovrà garantire l'immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.

Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque dipendente, volontario o operatore di qualsiasi altro genere, indicandone i motivi al Comodatario, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato con altro personale idoneo entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune.

Si esigerà il rigoroso rispetto da parte del personale del divieto di svolgere negli spazi concessi attività diverse da quelle oggetto del presente affidamento o altra attività autorizzata dal Comune. Il personale dovrà altresì astenersi dall'utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere eventualmente forniti dall'Amministrazione Comunale per fini diversi da quelli formanti oggetto del contratto e garantire l'osservanza del segreto professionale (D.Lgs. n. 196/2003).

Il Comodatario si impegna inoltre a garantire la presenza di propri operatori agli eventuali incontri indetti dall'Amministrazione Comunale in caso di problemi che dovessero insorgere nella conduzione del servizio.

#### ART. 14 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per le manutenzioni straordinarie che saranno comunicate dall'Ufficio Tecnico sulla base degli investimenti pubblici che l'Amministrazione comunale intenderà operare presso le strutture sportive in questione.

Rimane in capo al Comune la predisposizione del calendario d'uso dei campi, da predisporre in comune accordo con il Comodatario entro la prima decade di settembre di ciascun anno, a seguito della presentazione delle domande d'uso da parte delle associazioni.

#### ART. 15 – FACOLTA' DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllo e di indirizzo in ordine al perseguimento degli obiettivi del servizio, dei programmi di intervento e di verifica dei risultati conseguiti. Il Comodatario può presentare all'Amministrazione Comunale proposte per migliorare la qualità e la funzionalità del servizio.

Il Comune esercita il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione della convenzione. Senza obbligo di preavviso, può verificare lo stato d'uso degli impianti.

Il Comodatario, durante la vigenza del contratto, non può eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tale nuova situazione non dipenda da evidenti cause di forza maggiore.

#### ART. 16 – ONERI DEL COMODATARIO.

Il Comodatario deve presentare all'Amministrazione Comunale entro il 30 luglio di ogni anno:

- il bilancio consuntivo della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare, approvato dal competente organo societario, contenente il rendiconto annuale dettagliato di tutte le entrate e spese relative agli impianti in gestione;
- una relazione gestionale, corredata dai dati statistici sull'andamento della gestione e sui risultati ottenuti nelle varie attività;
- il riepilogo degli interventi annui di manutenzione impianti, dispositivi apparati elettromedicali e degli altri adempimenti amministrativi in merito alla sicurezza.

#### ART. 17 – TARIFFE

Le tariffe d'uso degli impianti sportivi applicate a Enti, Società Sportive e privati cittadini sono quelle approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale e dovranno essere esposte al pubblico.

Le scuole del territorio di ogni ordine e grado potranno chiedere l'utilizzo degli impianti sportivi, che saranno concessi a titolo gratuito tenendo conto della disponibilità degli stessi.

Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi vengono riscossi dal Comodatario compresi gli incassi per le manifestazioni.

Il Comodatario ha il diritto di esclusiva per l'eventuale pubblicità commerciale all'interno e all'esterno degli impianti.

Si precisa che, ai fini dello sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi, il Comodatario dovrà adeguarsi alla disciplina stabilita dai Regolamenti comunali vigenti in materia di applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

### **Parte III – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ART. 18 – DURATA

La durata della concessione è stabilita in quattro anni, decorrenti dal 01.07.2021 al 30.06.2025. Si potrà dare corso ad una proroga di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, previa adozione di apposito provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 50/2016.

E' possibile per le parti recedere dal contratto entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza.

L'ammontare dei canoni saranno revisionati dopo i quattro anni con relativa adeguamento ISTAT.

#### ART. 19 – ASSICURAZIONE

Il Comodatario si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria società a copertura delle responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad Euro 1.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti;

Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della convenzione ed il Comodatario deve trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi.

Sono comunque fatte salve le responsabilità generali dell'Amministrazione Comunale quale proprietaria dell'impianto.



#### ART. 20 - ONERI FISCALI

Il Comodatario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante sia dalle attività sue proprie che da quelle connesse alla gestione, sollevando completamente il Comune.

#### ART. 21 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

il Comodatario si obbliga al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lettera a) della legge 217/2010 a norma della quale tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

il Comodatario è tenuto a comunicare al Comune di Piazzola sul Brenta gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### ART. 22 - RECESSO DEL COMODATARIO

Il Comodatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza con raccomandata A.R. /P.E.C.. Nel caso di recesso, in qualsiasi modo sia motivato, prima della scadenza il Comodatario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune. In caso di mancato o insufficiente rispetto del termine di preavviso il Comune potrà trattenere la cauzione definitiva per il parziale ristoro dei danni subiti.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto, ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990, di recedere dal contratto per ragioni di interesse pubblico, comunicando ciò con raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della data di efficacia del recesso.

In caso di recesso, gli impianti sportivi oggetto del presente affidamento dovranno essere riconsegnati nella piena e incondizionata disponibilità dell'Amministrazione Comunale alla data di esecuzione dello stesso.

#### ART. 23 - REVOCA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il comodato e quindi di recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al comodatario con PEC o A/R per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.

Il Comune, previa formale contestazione al Comodatario, può procedere alla revoca del comodato, con preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza degli obblighi di gestione quali pulizia, ordine degli spazi assegnati, ecc.;
- b) per il venir meno della fiducia nei confronti del Comodatario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Comodatario.

La revoca del comodato è disposta con specifica delibera di Giunta Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

La revoca del comodato comporta l'immediato obbligo del Comodatario di restituire gli impianti sportivi nello stato in cui si trovano e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Comodatario al Comune.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Comodatario a seguito dell'atto di revoca.

Il Comodatario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

#### ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:
  - a. apertura di una procedura di scioglimento a carico del soggetto Comodatario;
  - b. accertata e documentata inefficienza nello svolgimento del servizio;
  - c. aver sub concesso gli spazi in uso;
  - d. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
2. Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione potrà essere risolta di diritto dal Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Responsabile del procedimento a mezzo di lettera raccomandata A/R e/o Pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso al Comodatario non spetta alcun indennizzo ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.
3. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comodatario ha l'obbligo comunque di continuare il servizio se ciò venga richiesto dal Comune, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa.

#### ART. 25 – PENALITA'

Quando vengono rilevate mancanze del Comodatario, il responsabile del Procedimento procede alla contestazione diretta al responsabile della convenzione.

Le contestazioni sono fatte in forma scritta con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate. il Comodatario avrà 5 giorni lavorativi di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie contro- deduzioni.

Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art.108 comma 4 del d.lgs n° 50/2016. Nel caso di mancanza di controdeduzioni o qualora le stesse siano ritenute insufficienti, il Responsabile del Procedimento provvede all'irrogazione della penalità da € 50,00 a € 500,00 a seconda della gravità come segue:

- a. Euro 50,00 per mancata esecuzione dei servizi di pulizia per ogni episodio;
- b. Euro 50,00 mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza, per episodio;
- c. Euro 100,00 per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori degli impianti o verso incaricati dell'Amministrazione Comunale di vigilare sull'operato del Comodatario, per ogni singola contestazione;
- d. Euro 500,00 per applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale per ogni violazione, salvo l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito;

L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudica l'esercizio degli ulteriori diritti del Comune per le eventuali violazioni del Comodatario.

Qualora il Comodatario non provveda direttamente al pagamento, entro 30 giorni dall'irrogazione della penalità, il Comune procederà al recupero della penalità mediante incameramento della cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 26 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

È vietato al Comodatario sotto qualsiasi forma, la sub concessione totale o parziale del contratto e/o servizio in oggetto, pena rescissione "de jure" del contratto ed incameramento del deposito cauzionale.

#### ART. 27 – FUSIONE O SCISSIONE DELLA DITTA

Qualora il soggetto Comodatario, nel corso della presente contratto, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice Civile, deve essere comunque garantito il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

#### ART. 28 – OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. N° 39/2014 “LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO MINORILE SOTTO L’ASPETTO SESSUALE E DELLA PORNOGRAFIA”.

Se ne ricorrono le condizioni, in attuazione degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia ed in particolare l’art 25 al D.P.R. n. 313/2002, il Comodatario dichiara di assumere tutti gli obblighi relativi alla richiesta di certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 609 – undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori per le figure che sono impiegate allo svolgimento di attività professionali organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

#### ART. 29 – CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che possano insorgere nell’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Padova.

#### ART. 30 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Il Comodatario è tenuto ad adempiere agli obblighi contenuti nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato a Venezia in data 17.09.2019, dal Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti delle Province venete, il Presidente dell’Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente del Comodatario Regionale Comuni del Veneto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte del Comodatario concessionaria porterà alla risoluzione del contratto.

#### ART. 31 – SPESE STIPULA

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 ed è esente da bollo ai sensi della ai sensi dell'art. 27 bis Tabella B) del D.P.R. 642/72.

#### ART. 32 – RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle imprese concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della presente procedura e la successiva stipula e gestione del contratto. I dati sono trattati dall’Ufficio Servizi alla Persona e dall’Ufficio contratti ambito di comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi, altre P.A, imprese partecipanti alla procedura, terzi interessati. Gli uffici interni alla P.A. sono altresì responsabili del trattamento dei dati personali inerenti il servizio affidato. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Piazzola sul Brenta. Responsabile dei dati è il Responsabili Servizi Socio Culturali dott. Paolo Fortin.

#### ART. 33 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le disposizioni in materia previste dal codice civile e dalle altre normative vigenti.

A conferma le parti lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 25, co. 2. del D.Lgs. 82/2005, ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIO – SCOLASTICI E CULTURALI  
Dott. Paolo Fortin

---

ASSOCIAZIONE/SOCIETA'  
Sig. ....

---